



San Donà di Piave, 24/06/2020

COMUNICATO 4: CATEGORIE SOA

Con riferimento ai quesiti posti da alcuni operatori economici che, di seguito si espongono:

I[^] Quesito:

“Spett.le Ente, per la richiesta Cat. Prevalente OS7, “L’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con determinazione n. 8/2002 e parere di precontenzioso n. 149 del 14/09/2011, conformemente a quanto affermato dal Consiglio di Stato, Sez. V, 12/07/2010 n. 4481, ha ritenuto possibile la partecipazione anche di Imprese qualificate nella categoria OG1 a gare indette per appalti che prevedano quale categoria prevalente la categoria specializzata OS7”; Si chiede dunque, in virtù della disposizione normativa indicata, se sia consentito alla scrivente la partecipazione alla gara in oggetto come Impresa singola, essendo in possesso di cat. OG1 class. III”;

II[^] Quesito:

“Siamo con la presente a chiedere se sia possibile inviare offerta per il lotto n. 1, essendo in possesso della categoria OG1 class. IV-Bis”;

si precisa che richiamato l’art. 12, comma 2 della L. n. 80/2014 “L’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali, ovvero nella categoria di opere specializzate, indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate, esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni”.

Per quanto sopra esposto le ditte qualificate come OG1, pertanto, possono concorrere anche alle categorie OS6 e OS7.

Distinti saluti.



Responsabile Unico del Procedimento
ing. Francesco Baradello